



Cittadini croati: Entrata e dimora

Aspetti generali

Il Protocollo III relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Le disposizioni del Protocollo III riguardano la Croazia, ultimo Paese in ordine cronologico ad aver aderito all'UE.

Con l'entrata in vigore del Protocollo III, i cittadini croati sono autorizzati a entrare e a soggiornare fino a tre mesi in Svizzera senza visto. I soggiorni più prolungati soggiacciono come sinora al permesso di soggiorno di breve durata o al permesso di dimora, da sollecitarsi presso le autorità cantonali di migrazione. Per l'entrata è invece sufficiente un passaporto o un documento personale valido.

Il Protocollo III contiene disposizioni transitorie inerenti all'esercizio di un'attività lucrativa o alla prestazione di servizi in Svizzera.

Condizioni per svolgere un'attività lucrativa dipendente

Fino a nuovo avviso, i cittadini croati possono essere ammessi a svolgere un'attività lucrativa dipendente solo se è tenuto conto delle limitazioni seguenti:

- controllo della priorità dei nazionali (priorità dei nazionali e degli stranieri già ammessi sul mercato del lavoro svizzero),
- controllo delle condizioni salariali e lavorative,
- contingenti annuali progressivi separati per permessi di soggiorno di breve durata e per permessi di dimora.

Permessi di soggiorno di breve durata

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	543
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	748
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019	953
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	1158
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	2000
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	2100
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	2300

Permessi di dimora

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	54
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	78
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019	103
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	133
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	250
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	260
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	300

In caso d'assunzione d'impiego, i cittadini croati necessitano di un permesso di lavoro sin dal primo giorno d'attività, anche per attività inferiori a tre mesi.

I soggiorni fino a quattro mesi soggiacciono all'obbligo del permesso ma non a contingente se sono adempiti i presupposti in materia di qualifica professionale di cui all'articolo 23 della legge sugli stranieri e l'integrazione (LStrl). È possibile ammettere personale poco qualificato in vista di soggiorni fino a quattro mesi, computandolo tuttavia sul contingente per permessi di soggiorno di breve durata L-UE/AELS.

Il rilascio dei permessi compete alle autorità cantonali.

Condizioni per la prestazione di servizi¹

I prestatori di servizi croati - distaccati o indipendenti la cui azienda ha sede in Croazia che desiderano svolgere una prestazione di servizi in Svizzera durante 90 giorni effettivi al massimo per anno civile devono utilizzare la procedura di notifica online. La procedura di notifica si limita alle attività nei settori detti generali (regime identico a quello applicabile agli altri cittadini UE/AELS).

Informazioni sulla procedura di notifica sono reperibili sul sito:

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Durante il periodo transitorio, tuttavia, i cittadini croati che forniscono prestazioni di servizi in Svizzera nei settori seguenti soggiacciono sin dal primo giorno d'attività all'obbligo del permesso:

- edilizia e rami accessori dell'edilizia,
- giardinaggio e paesaggistica,
- servizi di pulizia aziendali,
- servizi di vigilanza e sicurezza.

I prestatori di servizi in questi settori devono essere in possesso di un permesso di soggiorno sin dal primo giorno di lavoro e non possono ricorrere la procedura di notifica. Le autorità cantonali vagliano i seguenti aspetti relativi al mercato del lavoro:

- priorità dei nazionali,
- condizioni salariali e lavorative,
- condizioni in materia di qualifica (per analogia art 23 LStrl).

Condizioni per l'assunzione di un'attività lucrativa indipendente

I cittadini croati che si stabiliscono in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente ottengono un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) alle medesime condizioni dei cittadini dell'UE/AELS: devono fornire la prova dell'attività al momento della presentazione della domanda e non sono più soggetti al periodo di preparazione e al contingentamento dei permessi.

¹ Il caso è quello dei prestatori di servizi provenienti da Stati dell'UE/AELS distaccati in Svizzera da una ditta con sede in uno Stato dell'UE/AELS per una prestazione di servizi nel quadro di un rapporto contrattuale.

Condizioni per frontalieri

I cittadini croati che risiedono in una zona di frontiera estera e lavorano nella zona di frontiera svizzera possono sollecitare un permesso per frontalieri G UE/AELS non sottostante a contingente. Sono determinanti gli accordi bilaterali in materia di frontalieri conclusi con gli Stati limitrofi. Le autorità cantonali vagliano i seguenti aspetti relativi al mercato del lavoro:

- controllo della priorità dei nazionali
- controllo delle condizioni salariali e lavorative.

Ricongiungimento familiare: condizioni per l'assunzione di un'attività lucrativa

Il coniuge e i figli di cittadini croati ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare hanno diritto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad accedere al mercato del lavoro. Ciò vale anche allorquando il cittadino UE/AELS che hanno raggiunto in Svizzera non è ammesso ad esercitare attività lucrativa (art. 3 par. 5 Allegato I ALC). Non occorre un permesso di lavoro.

I cittadini croati titolari di un permesso durevole beneficiano tale diritto senza obbligo di notifica e senza autorizzazione. Il coniuge e i figli di cittadini croati titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS hanno diritto di esercitare un'attività lucrativa, tuttavia solo nella misura in cui sono adempite le condizioni di retribuzione e di lavoro in uso nella regione e nella professione. Queste persone possono pertanto assumere un impiego solo previa autorizzazione.

Condizioni per compiere degli studi

In linea di principio, gli studenti croati sono equiparati a quelli provenienti dagli altri Stati dell'UE/AELS. Essi ottengono pertanto un permesso di dimora purché rendano verosimile di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il loro sostentamento e siano stati ammessi presso un istituto scolastico in Svizzera riconosciuto dalle autorità. Le persone senza attività lucrativa non sottostanno a contingente.

Per gli studenti croati desiderosi di svolgere un'attività lucrativa accessoria parallela agli studi vigono tuttavia determinate limitazioni. L'attività accessoria non deve superare le 15 ore settimanali e dev'essere approvata a norma dell'articolo 38 OASA. Per i periodi di pratica obbligatoria e per i dottorandi vigono discipline speciali.

Condizioni per altri tipi di soggiorno senza attività lucrativa (altre persone senza attività lucrativa, p. es. pensionati, redditieri, persone in soggiorno di cure)

I cittadini croati desiderosi di soggiornare in Svizzera senza svolgere attività lucrativa né fornire prestazioni di servizi sono equiparati ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE/AELS. Hanno diritto a un permesso di soggiorno UE/AELS purché dimostrino di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento e purché abbiano concluso un'assicurazione malattia obbligatoria. Queste persone non sottostanno a contingente.